Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 21.07.2014

Affidamento servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità,

per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fg. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Dato atto che con determinazione n. 87 del 16.07.2013 si è proceduto all'affidamento del servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila per il periodo 01.08.2013 – 01.08.2014 all'impresa Mail Express Poste Private s.r.l.;

Preso atto che con nota n. 7662 del 27.06.2014 l'impresa Mail Express Poste Private s.r.l. - – Agenzia n. 1306, ha risolto con effetto immediato il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la città di L'Aquila, a seguito della risoluzione del contratto di franchising con Mail Express Poste Private s.r.l..

Rilevata la necessità di ripristinare con urgenza il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali proprie dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila.

Dato atto che per far fronte al suddetto servizio non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP s.p.a. ex. Art. 26 L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art. 1 comma 4 del D.L. 168 del 9.07.2004, convertito nella legge n. 191 del 30.07.2004, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna non sono attive convenzioni relative alla fornitura citata;

Richiamato l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila:

il servizio avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla formalizzazione dell'affidamento;

- il valore complessivo del servizio è stimato, sulla base del dato storico, nella somma di € 6.364,00;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;
- il servizio sarà aggiudicato con la procedura di affidamento diretto, così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

Considerato che l'art. 125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente"*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *"gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice"*;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale *"per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili"*;

Considerato che il sopracitato Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera f) dell'Allegato quale tipologia di servizio da affidare in economia il servizio di *"spedizioni, imbustamenti, spese telefonico/telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento"*;

Considerata la necessita di svolgere con regolarità e correttezza il servizio di ritiro e consegna della corrispondenza, affidato fino allo scorso mese di giugno al servizio di Mail Express Poste Private s.r.l. – Agenzia n. 1306, che ha repentinamente comunicato la cessazione di attività;

Tenuto conto che allo stato attuale nessuna azienda è in grado di fornire garanzie di affidabilità economico-finanziaria alla stregua di Poste Italiane, né capace di offrire tali servizi in modo più dettagliato, capillare e puntuale sull'intero territorio nazionale di quanto possa fornire Poste Italiane, alla luce sia della diffusa rete degli uffici postali, sia della gamma di prodotti postali offerti;

Dato atto che, per l'affidamento del servizio in oggetto, con PEC del 01.07.2014 è

stata inoltrata richiesta di preventivo a Poste Italiane S.p.A. e che la predetta società ha inviato proposta, assunta al protocollo con n. 8800 del 17.07.2014 relativamente al servizio di "Posta Basic Easy" e al servizio denominato "Pick up Full" contenente i servizi e le relative tariffe suddivise per scaglioni di lavorazioni secondo specifici volumi annui;

Tenuto conto che allo stato attuale i servizi offerti dalla Società Poste Italiane S.p.A. appaiono rispondenti alle attuali esigenze organizzative dell'ente e che l'offerta pervenuta con nota n. 8800 del 17.07.2014 risulta congrua tenuto conto dei prezzi praticati per servizi analoghi presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto necessario affidare a Poste Italiane il servizio "Posta Basic Easy" e il servizio di "Pick up full", in economia, mediante affidamento diretto , così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

Ritenuto di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- il servizio "Posta Basic Easy" verrà effettuato alle condizioni contrattuali di cui al modulo di adesione, inviato da Poste Italiane e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in base al preventivo presentato da Poste Italiane e tenuto conto dei dati storici inerenti le spedizioni dell'ultimo anno, presumendo invii con affrancatura compresi nei 10.000 pezzi, la spesa presunta complessiva ammonta ad € 6000,00 (oltre IVA ai sensi di legge);
- il servizio "Pick up full" verrà effettuato alle condizioni contrattuali di cui al modulo di adesione, inviato da Poste Italiane e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in base al preventivo presentato da Poste Italiane il corrispettivo per singolo ritiro risulta quantificato in € 3,50, che considerando 2 ritiri settimanali per complessive 52 settimane, comporta una spesa complessiva ammontante ad € 364,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che la spesa complessiva di cui sopra è quantificabile in € 6.364,00 (oltre IVA ai sensi di legge) ripartita come segue:
  - ✓ € 6.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per le spese del servizio di affrancatura della corrispondenza (Posta Basic Easy);
  - ✓ € 364,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per le spese relative al servizio di ritiro della corrispondenza (Pick Up Full);

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come da normativa sopra richiamata, per la fornitura del servizio in oggetto è stato richiesto codice CIG:

- Z9D103AFDC del 21.07.2014 per il servizio "Posta Basic Easy";

- ZA4103AFC9 del 21.07.2014 per il servizio "Pick Up Full";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite con Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte del presente provvedimento;
2. Di affidare a Poste Italiane il servizio "Posta Basic Easy" e il servizio di "Pick up full", in economia, mediante affidamento diretto, così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
3. Di aderire e sottoscrivere i moduli di adesione ai servizi "Posta Basic Easy" e "Pick Up Full" e di accettarne le condizioni contrattuali come parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, la somma complessiva di € 6.364,00 (oltre IVA ai sensi di legge) imputabile sulle risorse trasferite con Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che gli importi presunti di cui sopra potranno essere modificati in relazione alla effettiva quantità di corrispondenza consegnata o recapitata.
6. Di dare atto che la somma complessiva di cui sopra è quantificabile come segue:
   - ✓ € 6.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per le spese del servizio di affrancatura della corrispondenza (Posta Basic Easy);
   - ✓ € 364,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per le spese relative al servizio di ritiro della corrispondenza (Pick Up Full);
7. Di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

L'Aquila, 21.07.2014

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli